



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 27/09/2018

Oggetto: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 26.09.2017. RIAPPROVAZIONE RICOGNIZIONE A SEGUITO SENTENZA TAR CON AGGIORNAMENTI/SPECIFICAZIONI A SEGUITO DELLA RECENTE MODIFICA STATUTARIA DI ASCO HOLDING SPA DEL 23.07.2018

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di Settembre alle ore 13:00 c/o Sede Municipale, il **Dott. Pietro Signoriello**, nella sua qualità di **Commissario Prefettizio**, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Prefetto di Treviso in data 27/08/2018 N. Prot. 79513, con l'assistenza del **Segretario Comunale, Dott.ssa Domenica Maccarrone**, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/09/2017, esecutiva, questo Comune aveva approvato per effetto dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con la stessa delibera consiliare erano state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;
- in particolare, con riferimento alla partecipata ASCO HOLDING S.p.a., era stato stabilito di fornire indicazioni al C.d.A. di Asco Holding per l'avvio, quale misura di razionalizzazione, di un progetto volto alla successiva e progressiva acquisizione di altre società o enti partecipati, anche del gruppo, che gestiscono servizi di interesse generale, in ossequio alla normativa vigente, come da delibera prima citata che qui si richiama per relationem;
- il termine per la conclusione dei processi di alienazione o razionalizzazione era stato previsto in un anno dalla data di approvazione della ricognizione;
- in data 5 aprile 2018 è intervenuta sentenza del TAR Veneto n. 363/2018, che pronunciando sul ricorso nel frattempo proposto dal socio privato avverso la citata delibera consiliare n. 25/2017 lo ha accolto nella sua parte impugnatoria, annullando, oltre alla deliberazione di questo Comune già più volte citata, anche le deliberazioni di numerosi altri Comuni soci di Asco Holding S.p.a., ritenute illegittime;

PREMESSO inoltre che in data 23/07/2018, l'assemblea di Asco Holding ha approvato alcune modifiche allo statuto societario, attualmente già efficaci, con le quali si è provveduto a:

- ridefinire l'oggetto sociale limitando l'attività alla gestione di partecipazioni in altre società, qualificando in questo modo la società come holding pura;
- rinforzare la governance della holding, al fine di garantire stabilità e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli enti pubblici e incrementare il coinvolgimento dei soci nelle decisioni strategiche di indirizzo dell'organo amministrativo, prevedendo, altresì, iniziative propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali;
- prevedere un periodo di lock up entro il quale i soci si sono impegnati a non dismettere la partecipazione, attribuendo loro un diritto di prelazione ed introducendo una clausola di gradimento nel caso in cui le azioni vengano cedute;

CONSIDERATO che:

- il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;
- le suddette modifiche statutarie hanno determinato una sostanziale revisione della governance societaria allo scopo di adeguarne oggetto, finalità e modello ai principi contenuti nel TUSP, modifiche che, come si può evincere dall'analisi, dalle considerazioni e dai richiami normativi e giurisprudenziali che seguono, richiedono una revisione delle motivazioni che con la deliberazione succitata avevano determinato questo Comune a prevedere un processo di razionalizzazione con riferimento ad Asco Holding;

TENUTO CONTO :

- della Deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2015/FRG secondo cui "La qualificazione di una società come "strumentale" si ricollega alla tipologia di attività, che è rivolta agli stessi enti promotori o, comunque, azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti

serviti”...Omissis...”Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)....”(come nel caso di Asco Holding S.p.a.);

- della Deliberazione della Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG paragrafo 1.5.4 per cui: “... Le stesse problematiche si pongono a seguito dell’adozione del modello holding, ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio.” .. omissis.... “Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti»(art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016).”

RICHIAMATO l’art. 4 “Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche” del D. Lgs. 75/2016 secondo cui:

- “1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
- 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; “...omissis...”
 - “d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; “

RICORDATO che:

- Asco Holding S.p.a. detiene partecipazioni di controllo in 4 società:
 - Ascopiave S.p.a.
 - Asco TLC S.p.a.
 - Seven Center S.r.l. (in liquidazione)
 - Rijeka Una Invest S.r.l. (in liquidazione), che a sua volta detiene il 100% della società Alverman S.r.l., (anch’essa in liquidazione)
 - Bim Piave Nuove Energie s.r.l.

RITENUTO che:

- la società Asco Holding con le modifiche statutarie introdotte assume il ruolo di “Holding pura” ossia di società strumentale dei Comuni, che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave S.p.a. quotata in borsa;
- questo Comune, si trova da poche settimane in una fase di gestione commissariale che caratterizza la propria azione sotto i soli profili dell’ordinaria amministrazione evitando l’adozione di scelte strategiche di portata rilevante, anche per gli impatti sulla comunità amministrata, in assenza di connotazioni rappresentative del consenso popolare, dovendosi preferire la rimessione di scelte di tale portata agli amministratori che verranno ad insediarsi a seguito delle prossime tornate elettorali;
- che alla luce delle connotazioni che precedono il Commissario reputa di non essere nelle condizioni di discostarsi rispetto alle posizioni in precedenza al riguardo assunte dal

Consiglio Comunale riguardo la valutazione di indispensabilità del mantenimento e potenziamento della holding per il suo storico e consolidato nel tempo ruolo di ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della governance delle società controllate;

- La holding assume quindi il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal D. Lgs. n. 175/2016. In tal modo si supera il rilievo sollevato nella sentenza del TAR già precedentemente citata che ritiene che il carattere "estremamente frammentato di tali partecipazioni e la mancanza di patti parasociali o di sindacato idonei a garantire il controllo congiunto dei soci pubblici sulla holding "comporta il venir meno dell'interesse generale a detenere tale partecipazione. Proprio l'utilizzo dello strumento societario Asco Holding S.p.a. permette ora a ciascun Comune socio, in base al nuovo statuto della società, di aumentare i poteri decisori all'interno dell'assemblea rispetto al consiglio di amministrazione e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso C.d.a. Inoltre viene stabilizzata la proprietà pubblica per espressa norma statutaria, che dichiara la società a prevalente capitale pubblico e vincola la partecipazione per i prossimi 2 anni, oltre ad introdurre, in caso di vendita da parte di un socio delle proprie azioni, il diritto di prelazione e la clausola di gradimento a favore della compagine pubblica della società.

VERIFICATO che le società partecipate indirette attraverso lo strumento della holding devono essere oggetto di valutazione ai fini della legittima detenibilità di cui all'art. 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016, ritenendosi che:

- Ascopiave S.p.a.: costituisce la partecipazione più importante di cui si detiene il controllo con una quota che statutariamente non potrà mai scendere sotto il 50%. E' una società quotata nel mercato regolamentato della Borsa Italiana e pertanto si trova in regime giuridico derogatorio previsto dall'art. 1, comma 5, del D. Lgs.175/2016.
- Asco TLC S.p.a.: è una società attiva nel settore delle telecomunicazioni, in quanto tale, fatti salvi futuri differenti orientamenti che potrebbero scaturire dal pronunciamento sul ricorso al Consiglio di Stato interposto da questa ed altre amministrazioni comunali avverso la sentenza del TAR Veneto n. 363/2018, che eventualmente potrebbe portare a differenti determinazioni in sede di razionalizzazione periodica ai sensi dell'art. 20 TUSP, dovrà procedersi ad una cessione delle quote;
- Seven Center S.r.l. (in liquidazione): va dismessa portando a termine la procedura di liquidazione;
- Rijeka Una Invest S.r.l. (in liquidazione, che a sua volta detiene il 100% della società Alverman S.r.l., anch'essa in liquidazione): vanno dismesse portando a termine le procedure di liquidazione;
- Bim Piave Nuove Energie S.r.l. si tratta di una partecipazione minoritaria e comunque opera in un ambito previsto dalla Legge Madia (servizi strumentali agli EE.LL. per la gestione calore);

RITENUTO inoltre che:

- ai fini della legittima detenzione delle quote di Asco Holding occorre verificare il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 del D. Lgs.175/16 ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro, tenuto anche conto delle precisazioni di cui all'art. 21 dello stesso decreto legislativo;
- con riferimento al parametro del fatturato occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione;
- analogamente dicasi per il personale dipendente nella holding, la cui attività di gestione delle partecipazioni viene rappresentata in tutti i suoi elementi in sede di consolidamento

del bilancio degli enti partecipanti. Giova sottolineare che l'introduzione di personale dipendente, a seguito di modifiche organizzative societarie, mal si concilierebbe con gli obiettivi cardine della riforma introdotta dal TUSP di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- pertanto, posto che i parametri del numero di dipendenti e del fatturato vanno verificati rispetto ai dati del bilancio consolidato del gruppo Asco Holding spa, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D. Lgs. n. 175/16, avendo il gruppo conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 500 milioni di euro ed avendo il gruppo alle proprie dipendenze oltre 500 dipendenti.

Verificato che secondo l'atto ricognitivo, di cui alle schede allegate alla presente deliberazione, e per le motivazioni ivi esposte - da intendersi qui integralmente riportate - gli esiti della ricognizione sono i seguenti:

Partecipazioni che possono essere mantenute senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.:

PIAVE SERVIZI SRL

Nello specifico l'azienda produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing. Pertanto ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera a) del D.lgs. 175/2016 l'amministrazione comunale può mantenere la partecipazione nella stessa.

Al fine di garantire i requisiti dell'in house providing Piave Servizi srl è dotata di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogico composto dai Sindaci pro-tempore di tutti i Comuni Soci o da loro Assessori all'uopo delegati in via permanente, i quali ultimi rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo dei Sindaci. Le eventuali deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Vigè il principio "una testa un voto", non sussistendo distinzione alcuna tra i Soci componenti né in relazione all'entità della rispettiva quota di partecipazione in Società né in relazione all'entità numerica dell'utenza riferita al Comune rappresentato.

La necessità di mantenere la partecipazione trae origine anche dall'esito del referendum del 12-13 giugno 2011 con il quale gli italiani hanno stabilito l'abrogazione dell'articolo 23 bis del D.L. n. 112/2008. I referendum promossi dal comitato "2 SI' PER L'ACQUA COMUNE" hanno quindi chiaramente manifestato la volontà degli italiani (dei 27 milioni di italiani andati alle urne, il 95% ha votato due sì) che la gestione del servizio idrico avvenga attraverso società pubbliche.

Si rende opportuno sottolineare che l'azienda ha perfezionato la quotazione dei propri titoli di debito il 21.07.2017 sul Mercato Extra MOT PRO di Borsa Italiana. Pertanto dal combinato disposto dell'art 26: "disposizioni transitorie" e dell'articolo 1 "Oggetto" del D. Lgs. 175/2016. le disposizioni del decreto si applicano a Piave Servizi S.r.l. solo ove l'applicazione per le società quotate sia espressamente prevista.

ASCO HOLDING S.P.A.

La partecipazione in Asco Holding S.p.a. può essere mantenuta dato che la società Ascopiave S.p.a. risulta essere quotata in borsa. Per le altre società controllate o detenute da Asco Holding S.p.a. si individua quale azione di razionalizzazione il completamento della procedura di liquidazione già avviata. In particolare per Asco TLC S.p.a. si ribadisce l'indicazione di provvedere alla alienazione tramite procedura da definirsi a cura dei competenti organi di Asco Holding S.p.a. quale azione di razionalizzazione..

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 41 del 19/12/2017 esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 14/02/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) e g) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D. Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16/6/2017, n. 100;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di Disciplina del Sistema dei Controlli interni;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere favorevole favorevole del Revisore dei conti pervenuto in data 27/09/2018 e registrato al n. 11608 di protocollo;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il parere di conformità a leggi e regolamenti reso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

1) di approvare i richiami e l'intera premessa alla presente, quali parti integranti e sostanziali del suo dispositivo;

2) di procedere, alla luce delle modifiche statutarie di Asco Holding S.p.a. e di tutto quanto sopra analizzato e richiamato, con particolare riferimento alla sentenza del TAR Veneto n. 363/2018 del 5/04/2018, che ha annullato la deliberazione consiliare n. 25 del 26/09/2017, a riapprovare con il presente atto la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da atto di ricognizione di cui alle schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3) di mantenere le seguenti partecipazioni:

- società PIAVE SERVIZI S.R.L. - senza interventi di razionalizzazione
- società ASCO HOLDING S.P.A. – con interventi di razionalizzazione come da punto 4 seguente;

4) di confermare :

- la detenzione delle azioni di Asco Holding S.p.a. in quanto società che svolge attività strumentale alle funzioni del Comune, avendo come suo unico scopo la gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare nella società Ascopiave S.p.a., quotata in borsa, richiedendo di provvedere alla alienazione della partecipazione nella società Asco TLC tramite procedura da definirsi a cura dei competenti organi di ASCO Holding pur ribadendo che le attività svolte dalla Asco TLC vengono ritenute strategiche per il territorio (intervento di razionalizzazione);
- il rispetto da parte del gruppo Asco Holding S.p.a. dei parametri di cui all'art. 20 avendo il gruppo un fatturato di oltre 500 milioni di euro ed avendo un numero di dipendenti superiore a 500 unità, come rappresentato in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

5) inoltre:

- di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente;
- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per

l'attuazione di quanto sopra deliberato;

- di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- di aggiornare, per quanto necessario, i dati contenuti nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dal T.U.P.S.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Dott. Pietro Signoriello

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE

Li,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)**

Parere FAVOREVOLE

Li, 27/09/2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOMENICA MACCARRONE

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)**

Parere FAVOREVOLE

Li, 27/09/2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. MARCASSA EDDO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. _____

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

Li, _____

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone